


FOGLIO INFORMATIVO

(La Cessione del Quinto dello Stipendio)

Redatto ai sensi della delibera CICR del 04/03/2003 e successivo Provvedimento della Banca d'Italia del 29/07/2009 sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari

Informazioni sull'intermediario finanziario

 CENTRO ITALIANO FINANZIARIO Ti diamo credito dal 1963	C.I.F. Centro Italiano Finanziario Srl V.le Regina Margherita, 15 95125 CATANIA (CT) Tel.: 095 715 96 13 pbx - Fax: 095 32 61 38 e-mail: info@cifonline.it	Associato U.F.I. e A.Fin. Indirizzo internet: www.cifonline.it Cap. Soc. € 610.000,00 i.v.	Cod. ABI 331843 R.E.A. 102152 UIC 24073 ex art. 106 D.lgs 385/93 Codice Fiscale n. iscr. R.I. e Partita Iva 00219800877 N. iscr. RUI ISVAP n. 000217574	Foglio Informativo n. 22 In vigore dal 01/04/2011
---	--	---	--	---

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La Cessione del Quinto

La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento, disciplinata dal DPR n. 180 del 5/1/50 e dal relativo regolamento DPR n. 895 del 28/7/50, rimborsabile mediante cessione di una quota pari al quinto della retribuzione del Cliente. La restituzione avviene mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente o azienda presso il quale il Cliente presta servizio. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Tale finanziamento prevede la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita d'impiego, così come descritto e specificato nelle Clausole Contrattuali. L'importo relativo ai premi assicurativi verrà trattenuto anticipatamente dall'importo finanziato e versato alla compagnia di assicurazione direttamente dalla società finanziatrice al momento dell'erogazione del prestito. Per i lavoratori dipendenti dello Stato, la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita, previa espressa richiesta del Cliente, direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180

Rischi

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, etc.

Condizioni economiche

	Oneri	Cessione Del Quinto
A	Tasso nominale annuo applicabile	massimo 12,00%
B	Imposta sostitutiva	0,25% - Bollo € 14,62
C	Interessi di mora (tasso Massimo)	pari al TAN applicato al finanziamento
D	Valuta applicata	30 gg. antecedenti prima scadenza
E	Commissione bancarie/finanziarie	massima 5,90%
F	Commissione dell'intermediario (anche per l'attività svolta fuori sede)	massimo 15,00%
G	TAEG/TEG in funzione della categoria di prodotto	Capitale lordo mutuato < 5000 € 20,41%
		Capitale lordo mutuato >= 5000 € 16,62%
H	Polizze assicurative (*)	Garanzia rischio VITA massimo 13,00% (*)
		Garanzia rischio IMPIEGO (**) massimo 15,00% (*)
I	Periodicità di calcolo degli interessi	Mensile
L	Spese fisse (comprendenti le spese di notifica, istruttoria, etc.)	massimo 420,00 €
M	Spese fisse di estinzione	1% del capitale residuo
N	Comunicazioni periodiche	Nessuna

I valori indicati nei punti B, E, F, H si riferiscono al capitale lordo mutuato

I costi indicati ai punti B, E, L non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata

I costi indicati ai punti A, F, H saranno rimborsati al Cliente secondo quanto indicato nella tabella riportata all'art. 5

Nel TAEG sono incluse le spese relative alle polizze di cui al punto H

(*) valore variabile in relazione all'età anagrafica e all'anzianità di servizio del Cliente, all'ammontare del finanziamento richiesto, al tipo di garanzia scelta dal Cliente e salvo diversa valutazione del rischio specifico effettuata dalla Compagnia Assicurativa

(**) Premio assicurativo pagato dal Cliente solo nell'ipotesi in cui lo stesso scelga di sottoscrivere una Polizza Assicurativa per garantirsi contro il rischio di insolvenze derivanti da perdita del posto di lavoro. In caso di sinistro e conseguente pagamento dell'indennizzo all'istituto Mutuante sarà escluso il diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente.

Il Cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nei locali dell'intermediario, nonché sul sito internet www.cifonline.it.

Foro Competente: Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Catania, sede dell'Intermediario finanziario C.I.F. Centro Italiano Finanziario srl. Qualora il Cliente dovesse rivestire la qualità di consumatore il foro competente sarà invece quello previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Reclami: Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intrattenuto con l'intermediario, il Cliente può presentare reclamo scritto indirizzandolo a C.I.F. Centro Italiano Finanziario srl – Ufficio reclami - V.le Regina Margherita, 15 - 95125 CATANIA (CT), oppure, in alternativa, tramite fax al n. 095326138 o e-mail all'indirizzo: ufficio.reclami@cifonline.it. La C.I.F. Centro Italiano Finanziario srl evaderà la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali l'Intermediario si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del ricorso presentato al Servizio Reclami (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dall'Intermediario) ha inoltre il diritto, prima di ricorrere al giudice, di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per maggiori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, consultare l'apposita Guida messa a disposizione della clientela da parte dell'Intermediario, ovvero chiedere presso le Filiali della Banca, oppure contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario al n. 081 7975111, sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

Recesso: Il cedente ha facoltà di recedere, senza spese, dal presente contratto inviando una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R al Cessionario, C.I.F. Centro Italiano Finanziario V.le Regina Margherita, 15 - 95125 CATANIA (CT), entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del presente contratto. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il cedente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, ivi comprese eventuali somme corrisposte a titolo di prefinanziamento, dal Cessionario in funzione del contratto di finanziamento sottoscritto.

IL CLIENTE – Per ricevuta

1. L'erogazione del finanziamento avrà luogo all'ottenimento della dichiarazione scritta (benestare) da parte dell'Amministrazione sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione mensile del Cliente.
2. La prima rata scadrà a cominciare dal mese successivo alla notifica del contratto presso l'ente o l'azienda ove dipende il Cliente. La valuta riconosciuta al Cliente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata.
3. Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cliente si riterrà concluso.
4. Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, il finanziatore potrà richiedere la risoluzione del contratto. Saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo a cui è stato concesso il finanziamento. Tali interessi decoreranno senza pregiudicare la facoltà della C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l. di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c..
5. E' sempre facoltà del Cliente poter estinguere anticipatamente il contratto di prestito. In caso di estinzione anticipata, il Mutuatario avrà diritto alla restituzione dei costi del finanziamento soggetti a maturazione nel corso del tempo, in misura corrispondente alla parte del prestito non goduta a seguito della predetta estinzione. I costi da restituire saranno detratti, direttamente da C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l., dall'importo dovuto dal Cliente per l'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, saranno oggetto di restituzione:

<i>Oneri</i>	<i>Ristoro in caso di estinzione anticipata</i>
Tasso nominale annuo applicabile (T.A.N.)	Allo stesso tasso al quale è stato accordato il finanziamento
Commissione dell'intermediario (anche per l'attività svolta fuori sede)	massimo € 240 (pari a 2 € per ciascuna quota rimborsata anticipatamente)
Spese relative alla gestione degli incassi delle rate	massimo € 120 (pari ad 1 € per ciascuna quota rimborsata anticipatamente)
Polizza Assicurativa Garanzia Rischio Vita e Impiego(*)	Secondo quanto previsto nelle condizioni di polizza
Spese di esazione da corrispondere al datore di lavoro	€. 0,00 poiché tali costi, ove richiesti dal datore di lavoro o ente previdenziale, sono sostenuti direttamente da C.I.F. Centro Italiano Finanziario srl e non vengono addebitati al Cliente.

(*) Verrà ristorata la polizza Rischio Impiego solo nell'ipotesi in cui il Cliente abbia scelto di sottoscrivere una Polizza Assicurativa per garantirsi contro il rischio di insolvenze derivanti da perdita del posto di lavoro ed abbia quindi sostenuto il relativo costo secondo quanto previsto dall'art. 10 delle Clausole Contrattuali.

6. Fermo restando quanto previsto al punto precedente, in caso di estinzione anticipata del Finanziamento, il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Mutuante una somma pari all'1% del capitale residuo, a titolo di spese di estinzione.
7. Le spese indicate nei punti B, E, F, H, L della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Cliente, verranno trattenute da C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l. all'atto dell'erogazione del finanziamento e direttamente corrisposte agli aventi diritto.
8. La cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sulla liquidazione o sulle somme dovute al Cliente a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.
9. Nei casi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile, qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione inferiore ad un terzo, la trattenuta da parte dell'Amministrazione dovrà continuare a essere effettuata nella misura stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore ad un terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto (artt. 35 e 55 del D.P.R. 5/1/1950 n. 180).
10. La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione di un contratto assicurativo connesso all'operazione a copertura del rischio vita. Il costo della polizza vita è a totale carico del Cliente ed il relativo premio verrà trattenuto anticipatamente e versato alla Compagnia di Assicurazione direttamente dalla C.I.F. Centro Italiano Finanziario S.r.l. al momento dell'erogazione del prestito. La premiorienza del mutuatario determina a favore del Mutuante la corresponsione da parte della Compagnia Assicurativa di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte del Mutuante, il debito si considererà estinto, con esclusione del diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti degli eredi del Cliente.
 Il Mutuatario prende altresì atto che il Mutuante, con costi a proprio carico, ha stipulato una polizza credito a garanzia del mancato adempimento del finanziamento derivante dalla perdita da parte del Cliente del posto di lavoro. In caso di verifica del sinistro e corresponsione del debito residuo in favore del Mutuante da parte della Compagnia Assicurativa, questa ultima resterà surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione originariamente spettante al Mutuante verso il Mutuatario ed il relativo:
 - datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120c.c.) o indennità equipollente;
 - fondo pensione;
 - istituto di previdenza obbligatoria.
 In alternativa, in luogo della suddetta polizza credito stipulata a proprie spese dal Mutuante, il Cliente potrà scegliere di sottoscrivere, con costi ed oneri a proprio carico e che saranno trattenuti anticipatamente dall'importo finanziato, una Polizza Assicurativa per garantirsi contro il rischio di insolvenze derivanti da perdita del posto di lavoro, avente come beneficiario il Mutuante.
 In questo ultimo caso, nell'ipotesi di verifica del sinistro e successivamente al pagamento del debito residuo da parte della Compagnia Assicurativa in favore del Mutuante, il debito derivante dal finanziamento si considererà estinto, con esclusione del diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente, salvo i casi, previsti per legge, di esclusione della copertura assicurativa (ad esempio, in caso di dolo ex art. 1900 c.c., dichiarazioni precontrattuali false o reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c.). I dipendenti pubblici aderenti al Fondo Credito hanno la facoltà di decidere all'atto del finanziamento, se lo stesso debba essere garantito dall'INPDAP oppure da polizza stipulata con una Compagnia assicurativa privata. Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.
11. Il Cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal Cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità o altri oneri.
12. Il Cliente elegge il proprio domicilio presso la residenza indicata nel documento di identità o, su espressa richiesta, presso il diverso indirizzo indicato al momento della sottoscrizione del presente contratto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione. Ciò anche ai fini dell'invio delle comunicazioni periodiche, previste per legge in osservanza della normativa CICR 4 marzo 2003, che saranno trasmesse al Cliente con cadenza annuale, unitamente ad uno schema analitico e ad un aggiornato Documento di Sintesi. Tali comunicazioni si intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Cliente ed in mancanza di opposizione scritta. Nell'ipotesi in cui il Cliente scelga di ricevere le comunicazioni periodiche attraverso il canale digitale, anziché cartaceo, dovrà fornire all'Intermediario il proprio indirizzo e-mail, compilando l'apposito spazio previsto nel contratto di cessione del quinto.
13. Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra azienda pubblica o privata, il Cliente sarà tenuto a comunicare il trasferimento all'istituto finanziatore ed il contratto estenderà i suoi effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro. Il Cliente autorizza, ora per allora, l'istituto finanziatore a notificare al nuovo datore di lavoro il contratto di finanziamento perché questi operi la ritenuta ed il conseguente versamento delle rate.
14. Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso, dalla società che ha intermediato il finanziamento, oltre a quelli evidenziati nel contratto di cessione del quinto ed indicati in questo foglio informativo.
15. Il mancato rispetto della tempistica di cui sopra, qualora non addebitabile ad errori o omissioni direttamente imputabili all'Intermediario, non potrà comportare oneri o responsabilità di alcun tipo a carico dell'istituto Mutuante.

IL CLIENTE - Per ricevuta

Informativa pre-contrattuale

In ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 recante "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" dalla C.I.F. Centro Italiano Finanziario srl, per rendere note le caratteristiche dei prodotti offerti e per ciascuna modalità di commercializzazione impiegata (offerta presso lo sportello oppure fuori sede) mette a disposizione della propria clientela: 1. Documento contenente i "Principali Diritti del Cliente" 2. Foglio informativo 3. Modelli A, B, B-1 ex art. 49 Reg. ISVAP 5/2006 4. Tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ex legge 108/96 (c.d. " Legge antiusura") 5. Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario ex art. 128-bis TUB. 6. Informativa sulla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/03.

Portabilità

In caso di mutuo, apertura di credito od altro contratto di finanziamento, il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 c.c. , trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità od altri oneri.

Tempi di erogazione del finanziamento

Durata dell'istruttoria: tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto può intercorrere un tempo massimo di 7 gg lavorativi.
Disponibilità dell'importo: tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma intercorrerà un lasso di tempo la cui entità è subordinata ai tempi di consegna in originale della seguente documentazione: Atto di Benestare rilasciato dal datore di lavoro; Polizze Assicurative; Conti estintivi di eventuali debiti da estinguere per conto del cliente.

Legenda

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)	Tasso effettivo globale medio in vigore relativo ad una categoria di operazione di finanziamento di cui alla tabella dei tassi effettivi globali medi oggetto della rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il TEGM, aumentato della metà, è il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale oltre il quale gli interessi sono sempre usurari per quella categoria di operazione in riferimento.
TAN	Il Tasso Annuale Nominale di interesse corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di 1 anno.
TAEG/ISC	Tasso Annuo Effettivo Globale / Indicatore Sintetico di Costo: rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
Tasso Soglia	È il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale oltre il quale gli interessi sono sempre usurari per quella categoria di operazione in riferimento. Si calcola aumentando della metà il TEGM relativo alla categoria di operazione di finanziamento.
Tasso di Mora	Tasso d'interesse supplementare a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento della rata di rimborso del debito rispetto ai termini pattuiti.
Valuta	Giorno di scadenza effettiva a partire dal quale decorrono o cessano di decorrere gli interessi.
Quota Interessi	Nell'ambito del piano di rimborso di un prestito (piano di ammortamento), costituisce la componente della rata relativa all'interesse maturato al tasso previsto dal piano stesso.
Quiescenza	Trattamento economico di natura previdenziale che si riconosce al dipendente pubblico/privato a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Intermediario Finanziario	Soggetto iscritto nell'elenco generale di cui all'art 106 o 107 T.U.B. tenuto da Banca d'Italia svolgente attività finanziarie.
Mediatore Creditizio	Soggetto iscritto nell'analogo Elenco professionale tenuto da Banca d'Italia che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti rimanendo terzo rispetto alle stesse.
Agente in attività finanziaria	Soggetto iscritto nell'analogo Elenco professionale tenuto da Banca d'Italia che propone i prodotti finanziari dell'Intermediario e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti.

INFORMAZIONI SULL' AGENTE / MEDIATORE

Denominazione _____ **città** _____ **cap** _____ **telefono** _____

Indirizzo _____ **Iscrizione Albo UIC** _____

con C.I.F. Centro Italiano Finanziario srl intrattiene rapporti quale: Mediatore Agente

Offerta fuori sede: Gli Agenti o i Mediatori Creditizi con noi convenzionati, e tutti gli altri soggetti abilitati a formulare un offerta fuori sede per conto di dalla C.I.F. Centro Italiano Finanziario srl, vengono remunerati da quest'ultima, per cui **nessun corrispettivo deve essere versato loro direttamente per l'opera svolta e nessun onere aggiuntivo (spese o rimborsi)** può essere richiesto per il solo fatto che l'attività finanziaria viene svolta in tutto o in parte fuori dai locali aperti al pubblico di dalla C.I.F. Centro Italiano Finanziario srl

In considerazione del fatto che la presente informativa è fornita al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasparenza, invitiamo la Clientela a leggere attentamente le informazioni ivi contenute ed a sottoscrivere/firmare copia della medesima informativa per avvenuta lettura e disponibilità del documento.

Dichiaro di aver preso atto di quanto contenuto nella presente informativa, composta di n. 3 pagine numerate da 1 a 3 aventi la medesima data, e di averne ricevuta copia.

IL CLIENTE – Per ricevuta

IL SOGGETTO ABILITATO

↓

 (Timbro, firma, n. iscrizione UIC albo/elenco)

Data _____